



REGOLAMENTO CANTONALE COLLABORATRICE E COLLABORATORE SANITARIO CRS

1. Introduzione:

Questo regolamento si riferisce alla formazione di Collaboratrice e collaboratore sanitario CRS (in seguito CS CRS¹), approvato dalla Conferenza delle Associazioni cantonali della Croce Rossa Svizzera il 23 novembre 2017.

In Ticino questo modello formativo è in vigore dal 1° gennaio 2004. Il presente regolamento considera come sua base i seguenti documenti:

- “Norme relative alla Formazione di Collaboratrice e collaboratore sanitario CRS” approvate dalla CDAC il 23.11.2017
- “Programma quadro d’insegnamento per la Formazione di Collaboratrice e collaboratore sanitario CRS” del 2009 e il Curricolo approvato dalla CDAC il 23.11.2017

Il corso CS CRS rilascia un attestato di **formazione non professionale** alle persone che desiderano svolgere un’attività in ambito sanitario.

“Secondo la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) le operatrici CS CRS, rientrano nel gruppo del personale senza formazione professionale nelle cure”²

La CS CRS è una persona che, dopo aver seguito la formazione riconosciuta dalla CRS, può esercitare la propria attività, presso un istituto per anziani, un istituto per persone malate e/o disabili, un centro di riabilitazione o, più raramente, presso un ospedale, una clinica, un servizio di assistenza e cure a domicilio o al domicilio di un privato.

Nell’ambito delle competenze relative al proprio profilo, le CS CRS promuovono il benessere fisico, sociale e psichico di persone di ogni età nell’ambiente a loro familiare e le aiutano nella vita quotidiana. Si attiene alle direttive generali CRS e dell’istituzione dove svolge la propria attività lavorativa, nel rispetto delle conoscenze e competenze acquisite durante la formazione.

Coopera con il personale sanitario professionalmente qualificato e lo affianca nel campo delle cure. La CS svolge la propria attività su istruzione e sotto la supervisione di professionisti del settore titolari di diploma SSS-SUPSI o attestato federale di capacità.

La formazione è descritta nel documento di presentazione “La Formazione di Collaboratrice sanitaria CRS 120 ore”, scaricabile dal sito www.crs-corsiti.ch.

2. Requisiti d'ammissione:

Possono partecipare al corso di formazione CS CRS le persone in possesso dei seguenti requisiti:

- avere compiuto 18 anni;
- essere in buono stato di salute sia fisico che psichico (l’Associazione Cantonale può richiedere un certificato medico di buona salute. In situazioni eccezionali può essere richiesta una consultazione presso un medico di fiducia del Settore Corsi);
- possedere idoneità fisica conforme alle sollecitazioni che l’attività comporta;
- superare positivamente un colloquio individuale orientativo e di selezione;
- dimostrare motivazione e interesse per un’attività in ambito sanitario, con persone anziane, in buona salute, malate o disabili, bisognose di assistenza e di cure;
- avere disponibilità e attitudine al lavoro in équipe;
- dimostrare di avere buone conoscenze della lingua italiana (sia orale che scritta). Il Settore Corsi si riserva il diritto di sottoporre il candidato ad un test di italiano qualora lo ritenga necessario;
- dimostrare attitudine ad integrarsi in un processo formativo;
- essere in possesso di un permesso di lavoro valido al momento dell’iscrizione secondo le disposizioni cantonali. Precedenza per l’ammissione alla formazione viene data a chi vive sul territorio.

¹ Tutte le denominazioni sono valide per entrambi i sessi.

² Formazione di Collaboratrice e collaboratore sanitario CRS Norme (2017)

Un numero limitato di ammissioni annuali è concesso per i possessori di un permesso G valido al momento dell'iscrizione.

I detentori dell'attestato CS CRS di 60 ore teoriche e con almeno 6 mesi di pratica consecutivi (con una percentuale minima d'occupazione del 50%), possono sottoporre al Settore Corsi la propria richiesta di esoneri o di equivalenze.

Le richieste di convalida e d'equivalenza di titoli esteri vengono valutate singolarmente da Croce Rossa Svizzera presso la sede di Berna-Wabern.

3. Struttura del Corso:

Il corso comprende 120 ore di teoria e 20 giorni lavorativi di stage in un istituto di cura. È strutturato nel seguente modo:

- una parte teorica della durata di 108 ore (pianificate in modo diversificato a seconda della tipologia di corso: diurno, serale, fine settimana);
- uno stage pratico in un istituto di cura di 20 giorni lavorativi consecutivi (tenuto conto del diritto ai riposi settimanali);
- altre 12 ore teoriche aventi lo scopo di riflettere e di elaborare l'esperienza svolta durante lo stage.

Tutta la formazione deve essere conclusa di regola entro i 18 mesi dall'inizio della stessa.

3.1 Competenze della Collaboratrice e collaboratore sanitario CRS

Le competenze, riprese dal "Curricolo" (CDAC 23.11.2017) vincolante per tutte le Associazioni cantonali CRS, sono descritte nel documento "Presentazione della formazione" visionabile e scaricabile dal sito www.crs-corsiti.ch.

Esse sono articolate in 6 settori di competenza operativa:

- A.** Organizzazione delle modalità di collaborazione e comunicazione. Sviluppo del ruolo di CS CRS.
- B.** Assistenza alla persona nella cura del corpo e della salute in situazioni stabili, conformemente alle istruzioni.
- C.** Accompagnamento di persone nell'organizzazione della vita quotidiana in una situazione stabile e conformemente alle istruzioni.
- D.** Partecipazione alla promozione della salute e alla prevenzione
- E.** Partecipazione alla sfera domestica
- F.** Partecipazione ai compiti amministrativi e all'organizzazione del lavoro.

4. Valutazione:

Le valutazioni comprendono verifiche di tipo formativo e sommativo. Ogni parte della formazione prevede una valutazione sommativa indispensabile per il proseguimento della formazione e per l'ottenimento del certificato. Di seguito vengono presentate le valutazioni sommative:

1. Per essere ammessi al periodo di stage, è necessario aver superato l'esame scritto previsto al termine della parte teorica di 108 ore.
Il superamento dell'esame attesta il raggiungimento delle risorse in termini di conoscenze, capacità e atteggiamenti che permetteranno di affrontare con successo le situazioni di cura che si determineranno durante lo stage.

2. Al termine dello stage è prevista una valutazione così come proposta dal documento "Rapporto di Stage" Tale valutazione pratica attesta la presenza delle competenze della CS. La Valutazione positiva del Rapporto di Stage consente la prosecuzione del corso.
3. Durante le ultime 12 ore teoriche è prevista la valutazione di un lavoro di riflessione, teso a dimostrare le capacità di osservazione, descrizione e comprensione della situazione di un utente incontrato durante l'esperienza di stage. Questo lavoro include una riflessione relativa all'applicazione di principi e di modelli teorici alla base di interventi alternativi e rinnovati per il raggiungimento del benessere dell'utente.

Al certificato CS verrà aggiunto un documento a complemento recante i risultati delle valutazioni degli esami sostenuti e la sintesi della valutazione dello stage.
Il corsista conosce i criteri relativi ad ogni valutazione.

Se una delle valutazioni sommative non è acquisita, esiste la possibilità di ripetere la prova **una sola volta**.
Nell'eventualità di non superamento delle valutazioni sommative per due volte, il corso completo può essere in ogni caso ripetuto **una sola volta**.

5. Assenze:

L'ottenimento del certificato prevede l'obbligo di frequenza. Le assenze durante la parte teorica (120 ore) non devono superare il 10%.

Le partecipanti le cui assenze risultano esuberanti il limite previsto devono impegnarsi a recuperare le lezioni mancanti il più presto possibile e comunque entro un termine di 6 mesi.

Le assenze durante il periodo di stage devono essere recuperate per poter accedere alla valutazione di stage.

In caso di mancato recupero delle assenze non sarà possibile procedere al rilascio del Certificato.

6. Stage pratico:

Lo stage è un periodo di formazione pratica obbligatorio di 160 ore (20 giorni lavorativi).

È organizzato dal Settore Corsi di CRTI in collaborazione con i Responsabili degli Istituti di cura che accolgono il corsista.

Esso non è remunerato, può essere pianificata la presenza in istituto di sabato o festivi e non prevede il servizio notturno.

L'orario di lavoro e i turni di lavoro sono proposti dal datore di lavoro in collaborazione con il Settore Corsi. L'organizzazione dei turni deve mirare a garantire una continuità di accompagnamento dei corsisti. Pertanto, tenuto conto dei debiti recuperi in ore, possono essere previste turnazioni di lavoro anche durante il fine settimana e i festivi.

I giorni di assenza durante lo stage devono essere recuperati.

Lo stage offre la possibilità di:

- mettere in pratica le conoscenze teoriche;
- confrontarsi con la realtà delle cure e dell'assistenza;
- esercitare ed acquisire le competenze necessarie per la presa a carico di persone con differenti situazioni di cura.

Lo stage deve essere ultimato entro 6 mesi dalla conclusione della formazione teorica. Le eccezioni devono essere discusse con il Responsabile Formazione. Al termine dello stage viene compilato un rapporto standard. Lo stage ha esito positivo se:

- risultano soddisfatti i criteri degli ambiti A e B
- sono stati ottenuti almeno 18 punti

Il rapporto di stage è visionabile e scaricabile dal sito www.crs-corsiti.ch

7. Aspetti finanziari:

Tassa d'iscrizione al corso completo (120 ore) CHF 2'100.- + CHF 80.- di materiale didattico

Nei costi sono inclusi: libro di testo e documentazione, certificato e spese amministrative.

La tassa d'iscrizione deve essere versata prima dell'inizio del corso o secondo il piano di pagamento pattuito.

Test di italiano: CHF 20.- da pagare in loco. L'esito del test viene comunicato per iscritto.
In caso di rinuncia al corso dopo ricezione della fattura/conferma si applica una penale di CHF 100.- + il 50% della tassa se la disdetta avviene nei 5 giorni lavorativi precedenti l'inizio del corso.

In caso di rinuncia al corso a pagamento avvenuto non saranno effettuati rimborsi.
Situazioni particolari verranno valutate singolarmente.

8. Assicurazione:

Durante la formazione d'aula il corsista è tenuto ad essere coperto contro l'**infortunio professionale** dalla propria assicurazione malattia e infortunio. La **responsabilità civile** è a carico del singolo partecipante. La copertura è consigliata.

Durante la formazione pratica/stage presso un istituto di cura il corsista, ai sensi dell'Art.1 della LAINF³, è coperto contro l'**infortunio professionale** dall'assicurazione collettiva dell'Istituto di cura che lo accoglie in stage, mentre la **responsabilità civile** è a carico del singolo partecipante e resta consigliata.

9. Certificazione:

Il Certificato di CS CRS viene rilasciato se le competenze teoriche e pratiche definite sono state acquisite. È firmato dalla direzione del dipartimento Sanità e Integrazione di Croce Rossa Svizzera.

10. Diritto di ricorso:

Esiste la possibilità di ricorso nelle situazioni seguenti:

- una o più valutazioni sommative non acquisite con dissenso del corsista;
- scelta da parte del Formatore responsabile della non ammissione alla formazione di un corsista;
- non riconoscimento, da parte del Formatore o delle persone di referenza, dell'acquisizione delle competenze sia teoriche che pratiche.

Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto ed inviato per raccomandata al Responsabile Settore Corsi CRTI, Corso San Gottardo 70, 6830 Chiasso entro 10 giorni dalla decisione presa.

Una Commissione valuterà ogni singolo ricorso.

La decisione sul ricorso è definitiva e verrà comunicata per raccomandata al partecipante entro i 20 giorni successivi la domanda di ricorso.

11. Informazioni ed iscrizioni alla formazione:

Gli interessati possono rivolgersi ai seguenti recapiti:

Croce Rossa Svizzera - Associazione cantonale Ticino

Settore Corsi

Corso San Gottardo 70

6830 Chiasso

Telefono: 091 682 31 31

e-mail: info@crs-corsiti.ch

web: www.crs-corsiti.ch

³ LAINF (Legge Federale sull'Assicurazione contro gli Infortuni (LAINF), numero RS 832.20, entrata in vigore 1° gennaio 1984:

Art 1. "assicurazione obbligatoria": "sono assicurati d'obbligo, ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d'apprendistato o protetti".